MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 62

Promozioni a direttore di sezione

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di prima classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione, le, disposizioni dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928. Agli impiegati di cui al precedente, comma si applica, sempre che non ne abbiano gia' fruito salvo che per promozioni a ruolo aperto, il beneficio previsto dal successivo articolo 67 che, solo a tal fine, conserva efficacia per mi anno dall'entrata; in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Capo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-62-promozioni-a-direttore-di-sezione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it